

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;
- l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;
- m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;
- n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;
- o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;
- p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 385698 del 6 agosto 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa»

26A04181

DECRETO 6 agosto 2026.

Riconoscimento del Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore dell'utilizzo di specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto lo *standard* internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per



la protezione delle piante della FAO, adottato nel 2002 inerente «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 recante «Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Capo VI, Sezione 3 del regolamento (UE) 2016/2031 ed in particolare gli articoli 96, 97 98 e 99 su materiali di imballaggio in legno;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato regolamento (UE) 2017/625, recanti, rispettivamente, disposizioni inerenti la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati e i relativi obblighi;

Vista la nota prot. Masaf n. 47919 del 13 febbraio 2018 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro «Marchio ISPM 15 imballaggi in legno», nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da im-

ballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visti, in particolare, l'art. 41 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante le disposizioni inerenti «Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023» registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio nazionale sistema legno, indicato dall'Associazione FederlegnoArredo, con nota prot. Masaf n. 0284148 del 24 giugno 2025, con la quale è stato richiesto il riconoscimento quale soggetto gestore dell'utilizzo del marchio IPPC/FAO ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 luglio 2004;

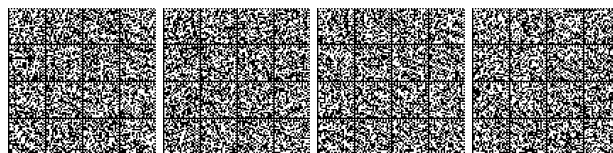
Visto il «Regolamento per utilizzo del marchio IPPC/FAO/FITALY» presentato a corredo dell'istanza prot. Masaf n. 0284148 del 24 giugno 2025, integrato e modificato da ultimo con nota n. 0177524 del 16 aprile 2026;

Viste le integrazioni fornite in seguito ai chiarimenti richiesti con le note Masaf n. 372507 dell'8 agosto 2025, n. 0690182 del 22 dicembre 2025 e n. 108661 del 5 marzo 2026;

Considerata l'istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro «Marchio ISPM 15 imballaggi in legno» sull'istanza e la documentazione presentata dal Consorzio nazionale sistema legno;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilan-



cio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

Viste le modifiche e le informazioni integrative presentate dal Consorzio nazionale sistema legno ed in particolare le note n. 0389547 del 25 agosto 2025, n. 0696139 del 30 dicembre 2025 e n. 0177524 del 16 aprile 2026;

Vista la nota prot. Masaf n. 0302848 del 23 giugno 2026 con la quale Accredia ha illustrato le procedure necessarie per l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per i controlli ufficiali nel settore degli imballaggi in legno;

Considerato che per poter avviare l'iter di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di una struttura per l'effettuazione di ispezioni agli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'art. 98 del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi, è necessario definire uno «Schema per l'effettuazione dei controlli» che identifichi le procedure obbligatorie per gli operatori professionali coinvolti e le modalità di controllo da mettere in atto nell'esecuzione dei controlli ufficiali;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dello «Schema per l'effettuazione dei controlli», riconoscere per un periodo sufficiente all'eventuale accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore, per lo sviluppo delle attività di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004 ad eccezione dei controlli ufficiali agli operatori professionali aderenti;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 6 agosto 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) è riconosciuto soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, per lo sviluppo delle attività di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004 ad eccezione dei controlli ufficiali agli operatori professionali aderenti.

2. Il Consorzio nazionale sistema legno coordina tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario, per la verifica dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.

Art. 2.

1. Il Consorzio nazionale sistema legno, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, opera nel rispetto delle responsabilità e dei compiti indicati nel «Regolamento per utilizzo del marchio IPPC/FAO/FITALY».

2. Il Consorzio nazionale sistema legno provvede ad effettuare tutte le eventuali modifiche al regolamento richieste dal Servizio fitosanitario centrale entro i termini previsti nella richiesta.

Art. 3.

1. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto, è concessa dal Consorzio nazionale sistema legno a un operatore registrato al RUOP che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031 a seguito dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente, supportato dal personale tecnico del Consorzio stesso.

Art. 4.

1. Il Consorzio nazionale sistema legno, in qualità di soggetto gestore, comunica gli esiti delle attività di vigilanza e di supporto alle ditte aderenti, da esso effettuate, al Servizio fitosanitario nazionale, periodicamente e ogni volta quest'ultimo ne faccia richiesta.

2. Il Consorzio nazionale sistema legno informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente qualora le sue attività rivelino una sospetta non conformità, conformemente al regolamento di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il Consorzio nazionale sistema legno garantisce l'accesso da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti ai propri locali e strutture, collabora e fornisce assistenza.

Art. 5.

1. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'autorità responsabile della supervisione del Consorzio nazionale sistema legno.

2. Il mantenimento del riconoscimento come soggetto gestore di cui all'art. 1 è subordinato ad una verifica periodica realizzata mediante audit o ispezioni sulla base di un programma coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale.

3. Il Ministero, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, revoca il riconoscimento di cui all'art. 1 qualora il Consorzio nazionale sistema legno non adotti, nei tempi e secondo le modalità indicati dal Servizio fitosanitario centrale, misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle attività sviluppate, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.



Art. 6.

1. Il soggetto gestore, di cui all'art. 1, effettua attività di vigilanza e di supporto alle ditte nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'art. 98, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi.

Art. 7.

1. Il riconoscimento quale soggetto gestore, di cui all'art. 1, ha validità a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Consorzio nazionale sistema legno qualora intenda rinnovare o variare gli ambiti operativi riconosciuti dal presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di ottobre 2027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il direttore generale: ANGELINI

26A04182

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 luglio 2026.

Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alla regione biogeografica mediterranea, insistenti nel territorio della Regione autonoma Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione europea del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei Siti di importanza comunitaria;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con lettera prot. 5522 del 13 gennaio 2026 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 final «Strategia europea per la biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

